

## Sent. n. 93/2020

Repubblica Italiana  
In Nome del Popolo Italiano  
La Sezione Disciplinare  
del Consiglio Superiore della Magistratura

Composta dai Signori:

Avv. David ERMINI	- Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura <b><u>Presidente</u></b>
Avv. Michele CERABONA Dott. Piercamillo DAVIGO	- Componente eletto dal Parlamento - Magistrato di legittimità <b><u>Relatore</u></b>
Dott. Giovanni ZACCARO Dott.ssa Paola Maria BRAGGION Dott. Antonio D'AMATO	- Magistrato di merito - Magistrato di merito - Magistrato di merito <b><u>Componenti</u></b>

con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale dott. Pasquale Fimiani, delegato dal Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione e con l'assistenza del magistrato addetto alla Segreteria della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, ha pronunciato la seguente

### S e n t e n z a

nel procedimento disciplinare n. 71/2019 R.G. nei confronti del

**dott. Emilio Sirianni**  
(nato a Catanzaro il 21.4.1960)  
presidente della Sezione lavoro presso la Corte di Appello di Catanzaro;  
(difeso dal dott. Vittorio Borraccetti)

### *incolpato*

artt. 1 e 3, lett. d), del d. lgs. 23 febbraio 2006 n. 109 perché, in qualità di consigliere della Corte di Appello di Catanzaro, poneva in essere una attività idonea a recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri generali di riserbo, equilibrio e correttezza di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 109 citato mediante le seguenti condotte: redigeva atti amministrativi per conto di Domenico Lucano, sindaco del comune di Riace, sottoposto ad indagini da parte della Procura della Repubblica di Locri per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, per falso e per favoreggiamento dell'immigrazione; si confrontava costantemente con il Lucano sulle indagini penali in corso, fornendo consigli e suggerimenti in ordine alla strategia difensiva da attuare da parte del difensore nominato; forniva suggerimenti in ordine al tenore delle dichiarazioni da rendere in Procura; sviliva la professionalità dei magistrati dell'Ufficio che stavano svolgendo le indagini; predisponendo comunicati di solidarietà al Lucano da inoltrare alle mailing list di magistrati e si offriva di contattare giornalisti per pubblicizzare la situazione e «far sentire il fiato sul collo» alla Procura procedente, assumendo in tal modo il ruolo di permanente “consiliari” del Lucano.

Notizia circostanziata del fatto acquisita in data 23 gennaio 2019.

### *Conclusioni delle parti*

**Il Procuratore Generale** conclude chiedendo l'assoluzione per essere rimasto escluso l'addebito;

**La Difesa** conclude chiedendo l'assoluzione per essere rimasto escluso l'addebito.

### *Svolgimento del procedimento*

Il 30.05.2019 il Ministro della Giustizia promuoveva azione disciplinare nei confronti del dott. Emilio Sirianni, consigliere presso la Corte di appello di Catanzaro, per l'illecito di cui in epigrafe. L'incolpazione scaturiva dalla trasmissione da parte della Procura Generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria dell'informativa n. 229400/18 di prot. della Guardia di finanza di Locri, depositata nell'ambito del procedimento n. 3607/16/21, iscritto a carico di Domenico Lucano, all'epoca dei fatti sindaco del comune di Riace.

Nell'ambito di tali indagini era emerso il contatto costante tra l'allora sindaco Domenico Lucano, indagato per associazione per delinquere finalizzata alla truffa, falso e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, e

il dott. Emilio Sirianni che aveva esercitato attività di consiglio nelle vicende amministrative e penali del sindaco. Emersi tali contatti, iscritto inizialmente un procedimento a mod. 45, la Procura di Locri procedeva in data 09.01.2019 alla iscrizione nel registro notizie di reato del dott. Sirianni in ordine all'ipotesi di cui all'art. 378 c.p. Richiedeva poi con atto del 17.01.2019 la archiviazione del procedimento n. 70/19 R.G.N.R. a carico del medesimo; richiesta che veniva accolta dal Gip con provvedimento motivato del 12.09.2019 n. 132/2019.

Il 24 ottobre 2019 veniva interrogato in ordine ai fatti di cui ai capi di incolpazione il dott. Emilio Sirianni il quale dichiarava di volersi integralmente riportare alla memoria difensiva contestualmente depositata nella quale ribadiva di essere legato al sig. Domenico Lucano da una profonda amicizia e di aver agito nel rispetto delle disposizioni dettate in materia.

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, in data 08.02.2020 ha chiesto alla Sezione disciplinare di voler dichiarare il non luogo a procedere in ordine alle incolpazioni formulate a carico del dott. Sirianni perché le condotte addebitate non consentono di ritenere sussistente l'illecito contestato; ciò in particolare, in ragione dell'impossibilità di rinvenire alcun elemento da cui desumere che l'attività di consulenza contestata avesse il carattere della abitudine, della professionalità, incompatibile con il ruolo di magistrato.

Il 06.05.2020 il Ministro della Giustizia chiedeva al Presidente della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura di fissare il giorno per la discussione orale del suddetto procedimento.

All'udienza del 10.07.2020, in esito al dibattimento, la Sezione disciplinare ha deciso come da dispositivo in atti.

### ***Motivi della decisione***

La fattispecie di illecito contestata al dott. Emilio Sirianni consiste nello *svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria di cui all'art. 16, comma 1, regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 o di attività tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dall'art. 1, come disciplinata dall'art. 3, comma 1, lett. d, d.lgs. 109/2006.*

Al fine di verificare la fondatezza dell'incolpazione, occorre analizzare il quadro dispositivo dettato in materia congiuntamente all'esame della concreta condotta tenuta dal dott. Sirianni alla luce di quanto emerso dalle intercettazioni telefoniche disposte a carico dell'allora sindaco di Riace, Domenico Lucano, vagliandone la sussumibilità nella fattispecie di illecito disciplinare in oggetto. La norma richiamata dal citato art. 3 dispone che *"I magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza. Non possono nemmeno*

*esercitare industrie o commerci, né qualsiasi libera professione*". L'attività di consulenza e tutte le attività proprie degli esercenti della professione legale sono dunque certamente incompatibili con la funzione giudiziaria; l'assunto trova ulteriore conferma nel capo 2 della vigente circolare consiliare in materia di incarichi extragiudiziari che dispone che *"I magistrati non possono svolgere attività o atti di consulenza consistenti in prestazioni abitualmente fornite da professionisti"* (del. 24 luglio 2007). Nella fattispecie contestata è contenuto pertanto un esplicito divieto di esercitare attività continuativa di consulenza legale e di gestione autonoma degli affari in ragione della considerazione per cui l'esercizio professionale di qualsivoglia attività, a prescindere dalla natura delle prestazioni rese, può costituire per il magistrato una fonte di condizionamenti, oltre che di compressione del suo ruolo istituzionale.

Il richiamato art. 3, lett. d, d. lgs. 109/2006 contiene poi, nella seconda parte, un ulteriore divieto che ha a che fare con lo svolgimento di attività tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dall'art. 1 d. lgs. cit., ovvero i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio (alludendosi, in tale seconda parte della fattispecie, ad attività diverse da quelle imprenditoriali o riconducibili all'esercizio di una libera professione di cui all'art. 16 cit., prese in considerazione nell'incipit della disposizione, ma comunque concretamente idonee a recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri ai quali è tenuto il magistrato).

Una volta delineata l'esatta portata dell'illecito disciplinare contestato, non può non riconoscersi che la condotta tenuta dal dott. Emilio Sirianni non può in alcun modo ricondursi ad una di quelle oggetto dei divieti di cui all'art. 3. Non ha infatti astrattamente a che fare con le attività di cui all'art. 16 cit.; qualora la si volesse intendere come attività di consulenza difetterebbe dei caratteri dell'abitudine e della costanza idonei a farle acquisire il profilo di attività "professionale" (in ciò incompatibile con il ruolo di magistrato). Più precisamente, l'attività svolta in forma abituale deve intendersi un normale e costante indirizzo dell'attività del soggetto che viene attuato in modo continuativo; deve cioè trattarsi di un'attività che abbia il particolare carattere della professionalità.

L'opera concretamente prestata ha piuttosto a che fare con una serie di consigli privatamente e gratuitamente dati ad un soggetto al quale l'incolpato è legato da un rapporto di amicizia, non per ciò solo oggetto di divieto. In altre parole, l'attività svolta non presenta quel carattere di minima abitudine necessario per qualificarla come attività professionale ma si sostanzia, per lo più, in suggerimenti relativi alla possibilità di avvalersi degli strumenti giuridici a disposizione.

È ulteriormente da escludersi che la condotta concretamente tenuta, escludendone la qualificazione in termini di "attività professionale", possa poi rientrare nel divieto di cui alla seconda parte dell'art. 3 cit.; non avendo il dott. Sirianni mai preso pubblicamente parte alle attività svolte a sostegno dell'ex sindaco di Riace, non si rinvencono elementi da cui poter desumere una

paventata lesione del dovere di riserbo idonea a ledere l'immagine pubblica del magistrato o a comprometterne l'assolvimento dei doveri di equilibrio, indipendenza e imparzialità.

Dalle disposizioni in materia di astensione del giudice nel processo civile (art. 51 c.p.c.) e nel processo penale (art. 36 c.p.p.) che obbligano all'astensione il giudice che si trovi a trattare un affare per il quale in precedenza ha prestato pareri, non si deduce quindi, anche alla luce del quadro normativo richiamato, un generale divieto di prestare generici e non abituali consigli a soggetti interessati da procedimenti giudiziari; né appare possibile individuare specifiche ipotesi di illeciti disciplinari aventi detto contenuto nel contesto del d.lgs. 109/2006. I pareri occasionalmente prestati dall'incolpato in seno ad un legame di amicizia non possono, pertanto, essere fonte di responsabilità non essendo sussumibili in alcuna fattispecie disciplinare.

**P.Q.M.**


La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura,  
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109,

**assolve**


il dott. Emilio Sirianni dalla incolpazione a lui ascritta per essere rimasto escluso l'addebito.

Roma, 10 luglio 2020

Il Relatore  
(Piercamillo Davigo)



Il Magistrato Segretario  
(Adele Verde)



Il Presidente  
(David Ermini)



Depositato in Segreteria  
Roma, 23 luglio 2020  
Il Direttore della Segreteria  
(Rosalia Venditti)

